



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni

Prot. n. 104986 del 14 aprile 2016

SPETT.LE (OMISSIS)

Oggetto: Attività di tintolavanderia. Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico.

Con messaggio di posta elettronica è stato posto alla scrivente Amministrazione un quesito concernente il caso di un soggetto per il quale, volendo questi avviare un'attività di tintolavanderia come impresa individuale, si chiede se la circostanza di *«avere rivestito la qualifica di socio lavoratore presso un'azienda dello stesso settore per svariati anni»* consenta di ritenere acquisita la prescritta qualifica professionale.

Come noto, la disciplina dell'attività di tintolavanderia è recata dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 4 dispone che *«presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale»*. Il riferimento è al comma 2 dell'articolo 2 della legge, ove si stabilisce che per poter esercitare l'attività di tintolavanderia *«le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: (...) d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: (...) 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi»*. Il successivo comma 3 chiarisce che *«il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore»*. In ordine alla definizione da ricondursi alla locuzione di *«attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa»* adottata dalla norma testé citata, si richiama integralmente quanto già espresso da questa Amministrazione con la nota prot. n. 169302 del 22 settembre 2015. Come si evince chiaramente dal dato letterale della disposizione normativa, essa non individua nominativamente il rapporto giuridico che deve sussistere tra l'impresa abilitata ed il soggetto che grazie ad esso acquisisce il requisito professionale richiesto per la successiva designabilità quale responsabile tecnico di una impresa di tintolavanderia: la disposizione in esame identifica piuttosto le caratteristiche (*«attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa»*) che il periodo di inserimento deve presentare al fine della sua capacità di produrre in capo al prestatore l'effetto giuridico del conseguimento dei richiesti requisiti professionali. In tale prospettiva, si deve ritenere che soddisfi la prescrizione di legge



un periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore che sia caratterizzato dalla prestazione professionale e continuativa del lavoro da parte del collaboratore, nonché da un inquadramento del soggetto atto, per qualifica, mansione, continuità e durata, a produrre in capo al lavoratore l'acquisizione di una esperienza tecnico-professionale idonea a garantire l'efficace perseguimento delle finalità (tutela dell'ambiente, dei lavoratori, dei consumatori che si avvalgono dell'opera professionale dell'impresa) che la legge sottende alla necessaria nomina del responsabile tecnico.

In conclusione, premesso che l'applicazione dei principi sopra esposti al singolo caso concreto non può che essere rimessa agli Sportelli unici per le attività produttive, i quali – in sede di istruttoria della segnalazione certificata di inizio attività – potranno stabilire, sulla base della documentazione prodotta dal dichiarante o da acquisirsi presso di questi, l'effettivo conseguimento del requisito professionale richiesto al responsabile tecnico, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo al quesito formulato, a condizione che nel caso in esame risultino avverate le circostanze individuate dalla legge e sopra brevemente richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

firmato Gianfrancesco Vecchio